

N. 2888

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCOPELLITI e PERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1997

—————

Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'enorme sgo-
mento e dolore provocato dall'ultima vicen-
da di cronaca, che ha coinvolto un bambino
di appena otto anni, mette in evidenza an-
cora una volta il gravissimo problema della
difesa della parte più debole della popola-
zione, quella dei bambini.

L'efficacia di una risposta legislativa ba-
sata esclusivamente su gravi sanzioni penali
nei confronti di coloro che commettono
abusi sui minori appare di assai dubbia
efficacia.

Lo Stato non può pensare di sanare una
così ampia ferita soltanto attraverso il ricor-
so a leggi di emergenza nate sull'onda
emotiva di fatti sconvolgenti; nè il codice
penale può essere considerato strumento
idoneo a curare mali sociali.

Occorre soprattutto che vengano pensate
ed attuate delle soluzioni preventive.

È noto che i problemi legati al disagio
dell'infanzia e della adolescenza rimangono
molto spesso sopiti ed allo stato latente e si
manifestano solo al momento dell'esplosio-
ne più drammatica del malessere.

La famiglia è il più delle volte imprepa-
rata e talvolta assente. Ecco allora che un
ruolo essenziale deve essere svolto dalle
scuole, poichè l'ambiente scolastico costi-
tuisce il vero primo filtro per il minore fra
la famiglia ed il mondo esterno, e poichè è
attraverso il comportamento che il minore
tiene a scuola che spesso possono essere in-
dividuati i sintomi preoccupanti di males-
sere.

Gli insegnanti non hanno spesso la com-
petenza professionale idonea per poter in-
terpretare i messaggi che il minore lancia.

Occorre perciò che in ogni scuola sia
prevista la presenza fissa di uno psicologo e
di un pedagogo, i quali abbiano il compito
di monitorare la situazione psicologica degli
allievi attraverso colloqui, esame di compo-
nimenti, disegni, comportamenti.

La individuazione di casi anomali deve
essere segnalata ad un apposito organismo
istituito presso ogni distretto scolastico,
composto da un'*équipe* di psicologi e
neuropsichiatri infantili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È prevista presso ogni distretto scolastico l'istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.

2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell'organismo di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.

Art. 3.

1. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell'attività scolastica e nel comportamento dell'allievo segnala con immediatezza il caso all'organismo di cui all'articolo 1.

